

CONTRATTO

tra

L'Università di Trento, Dipartimento di, con sede a (TN) in via codice fiscale e Partita IVA 00340520220, nella persona del Direttore pro tempore prof., domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso, (di seguito "Dipartimento")

e

....., codice fiscale e Partita IVA, con sede legale a in via nella persona di, domiciliato per la carica presso la sede legale della società e che interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale della società (di seguito "Committente")

denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte".

PREMESSO CHE

L'Università di Trento è un'istituzione pubblica di ricerca e alta formazione che, secondo il proprio Statuto, emanato con D.R. n. 5 di data 8 gennaio 2024, entra in relazione con il tessuto sociale e produttivo del territorio, mettendo a disposizione le proprie competenze e infrastrutture di servizio al fine di promuovere lo sviluppo e la competitività nazionale e internazionale, attraverso l'innovazione e la formazione continua;

l'Ateneo, in forza della propria autonomia, conclude accordi e contratti, nonché partecipa a entità associative o società allo scopo di realizzare iniziative e/o conseguire obiettivi, anche di rilevanza economica, coerenti con le sue finalità istituzionali, fermi restando i limiti previsti dalla disciplina vigente;

come previsto dal proprio Codice Etico, emanato con D.R. n. 285 del 29 maggio 2014, che si ritiene integralmente richiamato in questa sede, l'Università, nelle scelte e nelle condotte da seguire e incentivare, si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana;

nell'ambito di tali principi e finalità, il Dipartimento di *[inserire Dipartimento]*, in virtù dell'autonomia negoziale derivante dall'assetto organizzativo interno all'Ateneo e ai sensi del Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività di conto terzi emanato con D.R. n. 172 del 2 marzo 2026, può stipulare contratti aventi a oggetto prestazioni per conto di terzi, compatibilmente con la propria funzione scientifica e nell'ambito delle finalità istituzionali e statutarie, nel prevalente interesse del Committente;

il Committente è *[opzione da scegliere se il soggetto ha una natura giuridica privata operante sul mercato]* una società operante nel settore *[inserire settore di attività/campo di operatività]*, con particolare focus su *[specificare le principali attività core dell'azienda]*; *[in alternativa, opzione da scegliere se l'ente è soggetto al Codice dei contratti pubblici]* una stazione appaltante ai sensi dell'allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023, tenuta ad operare in applicazione del Codice dei contratti pubblici nei riguardi dell'Università di Trento che, seppure amministrazione pubblica, assume l'incarico di cui al presente Contratto in qualità di operatore economico ai sensi del comma 1, lett. I) del medesimo allegato I.1 citato;

nell'ambito della propria attività, il Committente ha un interesse specifico nella stipula del presente Contratto in quanto *[descrivere sinteticamente l'interesse, ad esempio: intende sviluppare una nuova tecnologia / necessita di un'analisi tecnica specialistica / desidera ottimizzare un processo produttivo...]* con finalità di *[descrivere sinteticamente le finalità]*; per il raggiungimento di tali scopi, il Committente ritiene necessario il supporto scientifico e le competenze specialistiche del Dipartimento, in considerazione della sua riconosciuta esperienza nell'ambito *[completare con il riferimento al settore e alle competenze specifiche del Dipartimento]*.

Pertanto, il Committente intende affidare al Dipartimento le attività sopra descritte, che il Dipartimento dichiara di essere in grado di svolgere e di accettare alle condizioni previste dal presente Contratto.

Le Parti, come sopra domiciliate e rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse di cui sopra, nonché gli Allegati ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto e fasi di realizzazione

Il Committente affida all'Università di Trento e per essa al Dipartimento, che accetta, l'esecuzione dell'attività di ricerca (di seguito, "Attività") avente ad oggetto: *[inserire oggetto Attività]*

L'Attività è diretta a *[inserire descrizione Attività e fasi in maniera sintetica, al punto successivo si rimanda all'Allegato 1 per il dettaglio tecnico]*

Una descrizione delle Attività e della relativa, eventuale suddivisione in fasi e tempi di realizzazione è riportata nell'Allegato 1, accluso al presente Contratto.

Art. 3 - Personale e referenti

L'Attività sarà svolta da personale del Dipartimento e coinvolgerà, oltre al responsabile scientifico, ricercatori, collaboratori, personale tecnico che verranno identificati nell'Allegato 1.

La responsabilità scientifica dell'esecuzione dell'Attività sarà affidata, per il Dipartimento, al prof. ; per quanto riguarda il Committente, il referente sarà

Art. 4 - Durata

La validità del presente Contratto inizierà a partire dalla data della sua ultima sottoscrizione e avrà una durata di mesi *[opzionale possibilità di proroga: "prorogabile per un massimo di mesi X tramite accordo scritto tra le parti" SE NON NECESSARIO ELIMINARE].*

Qualora non sia oggettivamente possibile concludere l'Attività entro la scadenza pattuita, le Parti potranno concordare per iscritto la proroga del termine di conclusione dell'Attività.

Art. 5 - Proprietà intellettuale e divulgazione dei risultati

Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

a) al proprio "background", intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente Contratto;

b) al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente Contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente Contratto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.

Le Parti si riconoscono reciprocamente a titolo gratuito un diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi background considerati rilevanti ai soli fini della realizzazione delle Attività oggetto del presente Contratto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi. Nell'Allegato 2 al presente Contratto le Parti identificano i rispettivi Background considerati rilevanti per l'esecuzione delle attività connesse al progetto e le eventuali limitazioni al loro utilizzo.

I diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'Attività oggetto del presente Contratto (Foreground) saranno di proprietà *[del Committente o congiunta a seconda della tipologia di attività, servizio o ricerca collaborativa, da valutare da parte del PI e del Dipartimento, consultandosi con la Divisione Valorizzazione e Impatto della Ricerca, tenendo anche conto delle Linee Guida sulla Ricerca Commissionata emanate dal MIMIT e dal MUR il 26/09/2023 in seguito all'entrata in vigore della legge 24 luglio 2023, n. 102, recante Modifiche al*

codice della proprietà industriale], fatto salvo in ogni caso il riconoscimento del diritto morale d'autore spettante agli inventori in base alla legislazione vigente.

Più specificamente, le Parti riconoscono e dichiarano che procedure, software, banche dati, studi, analisi e quant'altro di assimilato o assimilabile, in quanto soggetti alla normativa sulla tutela della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e del brevetto, che dovessero essere sviluppati in esecuzione del Contratto sono di proprietà *[vedi commento sopra]*.

L'Università di Trento potrà liberamente e gratuitamente utilizzare i risultati derivanti dall'esecuzione del presente Contratto a fini scientifici e didattici, ivi compresa la possibilità di farne oggetto di tesi di laurea, tesi di dottorato, pubblicazione scientifica, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati di proprietà del Committente e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. 7, previa ricezione del consenso scritto (anche via posta elettronica) da parte del Committente.

Tale consenso, che non dovrà essere irragionevolmente negato, dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta del Dipartimento e potrà includere eventuali indicazioni di dilazione temporale della pubblicazione nel caso emerga la necessità di provvedere al deposito di domande di protezione della proprietà intellettuale. In caso di silenzio lo stesso varrà come risposta affermativa.

Art. 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Il Committente potrà fare uso del nome e del logo del Dipartimento durante lo svolgimento dell'Attività anche per la diffusione di risultati parziali o ad Attività già conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l'immagine del Dipartimento e/o dell'Ateneo, che si riserva ogni e qualsiasi forma di tutela.

Art. 7 - Informazioni riservate

Sono "Informazioni riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma comunicate da ciascuna delle Parti all'altra o comunque identificate per iscritto come "riservate", che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull'organizzazione degli stessi.

Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela. Pertanto, la Parte che le riceve si impegna a non rivelare o comunicare in alcun modo informazioni a terzi, salvo che ai propri dipendenti o collaboratori al fine dell'esecuzione dell'Attività oggetto del presente Contratto e salvi i casi previsti dalla legge o a meno che ciò non risulti espressamente autorizzato dall'altra Parte.

Nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l'uso delle informazioni riservate ricevute, se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:

- a. di pubblico dominio;
- b. diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto;
- c. rivelate da terzi non vincolati da un accordo di riservatezza;
- d. note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Contratto e in assenza di vincoli di riservatezza.

Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.

Le Parti manterranno riservati, e daranno istruzioni al proprio personale affinché vengano considerati di carattere confidenziale e segreto, tutti i dati e le informazioni che vengano portati a conoscenza delle Parti, in relazione allo svolgimento dell'Attività per tutta la durata del presente Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni dal suo termine.

Le Parti si impegnano ad usare, nei confronti di tali dati ed informazioni, la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia.

Ciascuna Parte è obbligata a restituire all'altra Parte e comunque a distruggere le Informazioni riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall'altra Parte.

Salvo diverso accordo scritto, la clausola di riservatezza di cui alle precedenti disposizioni si estende a tutte le notizie relative alle attività disciplinate dal presente Contratto, ivi comprese le specifiche tecniche e metodologiche, notizie che non devono essere utilizzate da una Parte nei confronti di terzi o da parte di chiunque collabori con le Parti ad attività diverse da quelle contemplate nel presente Contratto, salvo il previo espresso consenso dell'altra Parte.

Art. 8 - Corrispettivo

Opzione A [da scegliere in caso di Proprietà congiunta dei diritti di PI]

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'Attività, il Committente verserà all'Università la somma complessiva di Euro *[inserire importo corrispettivo; nell'articolo successivo inserire le varie tranches e i dati di pagamento]* (...../00), oltre I.V.A. di legge.

Opzione B [da scegliere in caso di Cessione della proprietà dei diritti di PI al Committente]

Il Committente verserà all'Università un corrispettivo così determinato:

- a) Euro (...../00) quale compenso per l'esecuzione dell'Attività di ricerca;
- b) Euro (...../00) quale corrispettivo forfettario e definitivo per la cessione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale sui Risultati (Foreground).

Il totale complessivo di Euro *[inserire importo corrispettivo complessivo; nell'articolo successivo inserire le varie tranches e i dati di pagamento]* (...../00), oltre I.V.A. di legge, sarà corrisposto secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Art. 9 - Pagamento del corrispettivo

La somma di cui all'art. 8 sarà versata nel modo seguente:

1. xx % pari a Euro (...) alla sottoscrizione del presente Contratto;
2. zz % pari a Euro (...) al mese X dietro presentazione di un report intermedio;
3. yy % pari a Euro (...) alla conclusione dell'Attività previa verifica e conferma da parte del Committente della corrispondenza con i risultati attesi come da Allegato 1.

Gli importi saranno fatturati dall'Università nei momenti sopra indicati.

Al fine di permettere l'emissione della fattura elettronica, il Committente comunica i seguenti dati:

Codice Univoco (per le Pubbliche Amministrazioni ed enti presenti nell'indice IPA (sempre 6 caratteri)) _

Codice destinatario (per enti/aziende private sempre 7 caratteri) _ _ _ _ _

Informazioni relative al Committente:

- Fattura intestata a

- Codice interscambio SDI
- PEC del Committente
- Mail e n. telefonico dell'Ufficio amministrativo del Committente

I pagamenti a favore dell'Università devono essere effettuati mediante il sistema PagoPA, a seguito del ricevimento di apposito avviso IUV (art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale e art. 65, comma 2 del D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217).

I pagamenti dovranno essere effettuati dal Committente entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura elettronica.

Art. 10 – Recesso, risoluzione e responsabilità

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte via PEC con preavviso minimo di 30 giorni.

Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Attività già eseguita.

In caso di recesso il Committente è obbligato nei confronti del Dipartimento per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative all'Attività, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:

- a. violazione degli obblighi di riservatezza;
- b. variazione unilaterale e non concordata dell'Attività;
- c. mancato rispetto dei termini per l'esecuzione dell'Attività;
- d. inadempimento contrattuale di una delle Parti;
- e. mancato pagamento del Committente.

Qualora una delle Parti intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui sopra, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio, la Parte interessata alla risoluzione deve comunicare via PEC l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva del Contratto, invitando l'altra Parte ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che la Parte abbia provveduto all'adempimento, il Contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del Contratto per causa imputabile al Committente, quest'ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese impegnate e sostenute dall'Università, al risarcimento dell'eventuale maggior danno da quest'ultima patito.

Ad eccezione degli obblighi previsti dall'art. 7, nell'esecuzione dell'Attività la responsabilità del Dipartimento è limitata ai casi di dolo o colpa grave. *[SOLO EVENTUALE - DA ELIMINARE SE NON FOSSE NECESSARIA: In caso di inadempimento da parte del Dipartimento, l'Ateneo sarà tenuto al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., pari ad un importo non superiore al 10% dell'intero corrispettivo].*

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti di altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

Art. 11 - Sicurezza e accesso ai locali

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute *ex lege* per il proprio personale che, in virtù del presente Contratto, dovrà accedere alle sedi di esecuzione dell'Attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto.

Il Dipartimento consente al personale del Committente, incaricato del coordinamento delle ricerche oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle ricerche medesime.

Per le stesse finalità sarà consentito al personale del Dipartimento incaricato dell'esecuzione delle ricerche in questione l'accesso alle sedi del Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta

nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, il Dipartimento è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni del Committente.

Art. 12 - Codice etico

Il Dipartimento si impegna a rispettare pienamente e in qualsiasi momento le leggi ed i regolamenti applicabili, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normativa anticorruzione in vigore in Italia.

Il Committente dichiara di aver letto il Codice Etico dell'Università di Trento e di conformare i propri comportamenti alle suddette disposizioni, nonché alla normativa sull'anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale -apicale e sottoposto- il suddetto Codice Etico.

Il mancato rispetto delle norme previste dal primo e secondo comma rappresenta rispettivamente per il Dipartimento e per il Committente, grave inadempimento contrattuale come stabilito all'art. 10.

Art. 13 - Revisione e modifiche

Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto concordato dalle Parti.

Art. 14 - Foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ateneo contraente, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere.

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto è il Foro di Trento.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, che i dati personali raccolti nell'ambito del presente Contratto sono trattati esclusivamente per le finalità di stipula ed esecuzione dello stesso, in conformità alla normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si danno altresì atto che, con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del rapporto instaurato con il presente Contratto, ciascuna di esse agirà quale Titolare autonomo del trattamento e a tal fine si impegna ad adempiere agli specifici obblighi previsti dalla normativa vigente in capo ai Titolari del trattamento, ivi compresi quelli di fornire l'informativa agli interessati e garantirne l'esercizio dei diritti nonché quello di adottare le misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nel caso in cui lo svolgimento dell'Attività oggetto del presente Contratto comporti anche il trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a disciplinare i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in materia di protezione dei dati con separato atto che andrà comunque formalizzato prima dell'avvio del trattamento stesso.

Maggiori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Dipartimento nell'ambito della stipula di Convenzioni e Accordi sono disponibili nella relativa Informativa pubblicata al seguente indirizzo:

<https://www.unitn.it/it/privacy>

[EVENTUALE: Maggiori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Committente nell'ambito della stipula di convenzioni, accordi, contratti sono disponibili nell'Informativa specifica pubblicata alla pagina]

Art. 16 - Spese

Il presente Contratto è firmato digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.ms.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il presente Contratto è soggetto ad imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972), che sarà assolta dalla Committente.

Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. b) Tariffa Parte Seconda D.P.R. n. 131/1986. Eventuali spese di registrazione del Contratto sono a carico della Parte che richiede la registrazione stessa.

Art. 17 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa se effettuata via PEC, sempre che sia indirizzata come segue:

a) al Dipartimento:

PEC: ateneo@pec.unitn.it

Attenzione:

b) al Committente:

PEC:

Attenzione:

ovvero agli indirizzi delle sedi indicati nel presente Contratto.

Trento,

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di ...
Il/La Direttore/Direttrice del Dipartimento
(prof/prof.ssa. ...)

Il Committente
.....
Il/La Legale rappresentante
(dott./dott.ssa Nome e Cognome)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Committente accetta espressamente le seguenti clausole: articolo 5 (Proprietà Intellettuale e divulgazione dei risultati), articolo 7 (Informazioni riservate), articolo 10 (Recesso, risoluzione e responsabilità), articolo 14 (Foro competente) e articolo 16 (Spese).

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di ...
Il/La Direttore/Direttrice del Dipartimento
(prof/prof.ssa. ...)

Il Committente
.....
Il/La Legale rappresentante
(dott./dott.ssa Nome e Cognome)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e
normativa connessa)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e
normativa connessa)

Allegato 1

Descrizione delle Attività e loro suddivisione in fasi e tempi di realizzazione

In conformità a quanto stabilito dall'Art. 2 del Contratto, il presente documento definisce l'oggetto tecnico della collaborazione, l'articolazione delle attività in fasi, i risultati attesi per ogni fase e il cronoprogramma delle attività.

1. Obiettivo Tecnico-Scientifico

(Descrivere in modo sintetico ma esaustivo l'obiettivo principale della ricerca o del servizio affidato al Dipartimento).

2. Articolazione delle Attività (Fasi, Work Packages oppure Obiettivi)

Fase	Titolo e Descrizione dell'Attività	Risultato Atteso (Deliverable)	Scadenza (Mese)
<i>Fase 1 WP 1 Obiettivo 1</i>	<i>Esempio: Analisi dello stato dell'arte e definizione requisiti</i>	<i>Report tecnico iniziale</i>	<i>Mese 2</i>

3. Personale coinvolto (Art. 3)

Nome e Cognome	Ruolo nel Progetto	Affiliazione (Dipartimento/Committente)
<i>Prof. [Nome]</i>	Responsabile Scientifico	Dipartimento [Nome]
<i>[Nome]</i>	Ricercatore / Tecnico	Dipartimento [Nome]

[Nome]	Referente Tecnico	Committente
--------	-------------------	-------------

4. Cronoprogramma (Diagramma di Gantt)

(Si consiglia di inserire qui una rappresentazione grafica o una tabella che mostri la sequenza temporale dell'articolazione delle attività sopra descritte).

Allegato 2

Descrizione del Background considerato rilevante per l'esecuzione delle attività connesse al progetto ed eventuali limitazioni al loro utilizzo.

In conformità a quanto stabilito dall'Art. 5 del Contratto, il presente documento identifica le conoscenze, le informazioni e i diritti di proprietà intellettuale e industriale di cui ciascuna Parte è titolare autonomamente prima dell'inizio della collaborazione (Background).

L'identificazione di tali asset ha lo scopo di distinguere chiaramente il patrimonio preesistente dai risultati che saranno generati nell'ambito del progetto (Foreground), definendo le modalità di accesso gratuito limitate alla durata dell'Attività e stabilendo il perimetro per eventuali future negoziazioni di licenza o utilizzi al di fuori degli scopi previsti dal presente accordo.

Background	Proprietario	Limitazioni d'uso nel progetto	Diritti post-progetto
Esempio: Brevetto n. [numero] relativo a [titolo]	Dipartimento	Solo per validazione prototipo	Licenziabile a scopi commerciali previa negoziazione di accordo separato
Esempio: Know-how su processo X	Committente	Accesso limitato ai ricercatori identificati	Vietato ogni uso al di fuori del perimetro del progetto
Esempio: Database proprietario [nome]	Committente	Accesso limitato ai ricercatori identificati	Resta di proprietà esclusiva; vietata l'estrazione o l'uso per altre ricerche
Esempio: Software/Algoritmo [nome]	Dipartimento	Uso limitato all'elaborazione dei dati forniti nell'ambito del presente Contratto	Eventuale licenza d'uso successiva da regolare a condizioni di mercato

La tabella precedente potrà essere integrata nel corso dell'esecuzione del Contratto da ognuna delle Parti, nel caso vengano individuate ulteriori conoscenze pregresse (Background) utili all'espletamento delle attività oggetto del Contratto descritte nell'Allegato 1.